



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"

C.A.P 62011 Piazza VittorioEmanuele II n.1 - P.IVA 00129810438 mail:protocollo@comune.cingoli.mc.it PEC:protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RICOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 20/1/2019
AL 20/1/2024

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 2	LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 3	CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 4	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 5	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
ART. 6	REVISIONE DEL CORRISPETTIVO
ART. 7	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 8	AFFISSIONI D'URGENZA
ART. 9	AFFISSIONI SCADUTE
ART. 10	AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI
ART. 11	RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 12	ONERI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 13	MANUTENZIONE, RIORDINO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 14	RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 15	GESTIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE
ART. 16	RENDICONTI CONTABILI
ART. 17	ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
ART. 18	ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 19	PERSONALE
ART. 20	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ART. 21	DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
ART. 22	DECADENZA
ART. 23	REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 24	RISERVATEZZA DEI DATI
ART. 25	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
ART. 26	PENALI
ART. 27	SPESE CONTRATTUALI
ART. 28	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. 29	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 30	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 31	NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il servizio comprende la materiale affissione dei manifesti e la gestione e manutenzione degli impianti esistenti.

Il servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché alle disposizioni riportate nel presente capitolato.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Sono attribuite al Concessionario le funzioni di cui dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i., che sono esercitate da un suo rappresentante opportunamente designato dal Concessionario.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo 507/1993 e s.m.i. tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/1993.

La gestione dell'Imposta di Pubblicità è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune. Il Concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà in particolare:

- a) ad applicare il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune e tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate.

Si specifica che il Comune di Cingoli rientra nella IV classe (Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del D. Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii.

ART. 2 LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il luogo dove verranno svolte le prestazioni del servizio è il territorio del Comune di Cingoli.

La concessione in oggetto avrà la durata di anni 5 (cinque) naturali, successivi e continui decorrenti dal 20/1/2019 e fino al 20/1/2024; qualora alla data di decorrenza non fosse ancora stipulato il contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad attivare il servizio a partire dal 20/1/2019.

Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni previste dal contratto, nessuna esclusa. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti; il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in altro/i tipo/i di entrata/e, il Concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali di comune accordo tra le parti. In caso di completa soppressione (e non trasformazione) dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il contratto proseguirà esclusivamente per concludere l'attività di accertamento/recupero coattivo in essere.

La concessione si ritiene decaduta di diritto, qualora nel corso della durata della stessa fossero emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggono la facoltà ai Comuni di affidare in

concessione la gestione del servizio a soggetti privati di cui all'art.25 del D. Lgs. 507/1993; in tal caso nulla è dovuto a titolo di indennizzo per effetto della decadenza anticipata della concessione.

ART. 3 CAUZIONE PROVVISORIA

Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti, pena l'esclusione, devono allegare la documentazione comprovante l'effettuato versamento di una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo contrattuale stimato della concessione di cui trattasi, da costituirsi mediante una delle seguenti modalità:

- fidejussione bancaria per lo stesso importo, prestata da istituto di credito o banca autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/93;
- polizza assicurativa fidejussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

E' ammessa la presentazione di garanzie fidejussorie rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 93, comma 3 del Codice dei Contratti, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio garanzie, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente quanto segue:

- validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte economiche;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della stipulazione del medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016; in tal caso, occorre presentare apposita dichiarazione circa il possesso della certificazione di qualità oppure produrre copia conforme all'originale della certificazione di qualità in corso di validità.

In caso di cauzione provvisoria costituita mediante polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con decreto n. 123 del 12 marzo 2004 dal Ministero per le Attività Produttive.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione ed indipendentemente dalla forma di costituzione della garanzia provvisoria, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria della gara è tenuta a presentare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) costituita nelle modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ovvero per un importo pari al 10% del valore complessivo stimato del contratto. La garanzia definitiva dovrà avere durata pari a quella della concessione e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo dell'affidamento.

Nel caso di fidejussione si applica quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ovvero, tra le altre cose, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Cingoli.

La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto e copia della stessa sarà allegata al contratto.

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concessionario sia in possesso di certificazione di qualità indicate al suddetto comma 7, per i servizi oggetto della gara, rilasciata da organismi di certificazione idoneamente accreditati.

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di mancato adempimento degli oneri e obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato.

La reintegrazione della somma a garanzia dovrà avvenire, pena la decadenza dall'affidamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.

La garanzia definitiva viene restituita o svincolata al termine dell'affidamento solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio .

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

La gestione dei servizi oggetto della presente concessione è compensata ad aggio unico, al netto degli oneri fiscali previsti per legge, rapportato alla riscossione complessiva, a titolo di imposta sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii., e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno.

L'aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura risultante dagli esiti del procedimento di gara. La misura dell'aggio non potrà essere superiore né uguale al 37% (trentasetteper cento).

L'aggio è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii. , al netto delle spese di notifica che si intendono a carico degli utenti ed al netto dei rimborsi effettuati.

Resta assoggettato al medesimo aggio di gara ogni eventuale introito, tutti inclusi e nessuno escluso, a qualsiasi titolo conseguito, connesso alla gestione in concessione del servizio in oggetto (a titolo esemplificativo eventuali maggiorazioni, sanzioni, interessi, rimborso spese di procedura e/o di accertamento e/o di riscossione coattiva e/o introiti variamente denominati).

Il compenso sarà assoggettato agli oneri fiscali pro-tempore vigenti, in quanto dovuti.

Con la prescrizione dell'aggio contrattuale di cui ai commi precedenti il Concessionario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.

Il Concessionario deve versare al Comune di Cingoli, qualsiasi possa risultare l'incasso, un minimo garantito annuo, al netto dell'aggio e dei relativi oneri fiscali risultante dall'esito di gara, di importo annuo pari ad almeno € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), per l'intera durata della concessione e per i proventi dei tributi affidati .

Il Concessionario, previa presentazione del prospetto riepilogativo trimestrale, fattura l'aggio di ciascun trimestre. La quota di aggio di spettanza sarà pagata dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC); in caso contrario, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione delle posizioni contributive.

Per le spese da porre a carico dei soggetti passivi, relativamente alla riscossione coattiva dei crediti effettuata tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati, si applica quanto previsto dalla normativa vigente; sono a carico del Concessionario le spese, i diritti, le competenze e le spese postali relative alle procedure esecutive infruttuose.

ART. 6 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

In caso di variazioni tariffarie o di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comportino una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione, del gettito complessivo dell'entrata in concessione, l'aggio offerto e convenuto in sede di gara e il minimo garantito risultante dalla gara, potranno essere revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

ART. 7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è di seguito meglio specificato:

A) Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il Concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione ed in particolare:

- 1) a richiedere presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari;
 - 2) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio;
 - 3) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;
 - 4) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
 - 5) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
 - 6) ad effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
 - 7) a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996;
 - 8) ad effettuare, su richiesta del Comune, eventuali verifiche e controlli puntuali, su impianti pubblicitari e/o su pubblicità effettuata nel territorio comunale;
 - 9) ad avere obbligatoriamente un recapito nell'ambito del territorio comunale.
- Qualora tale recapito non sia già operativo al momento della partecipazione alla gara, la ditta partecipante si impegna, in caso di affidamento, ad attivarlo entro un mese dall'avvio del servizio.

B) Servizio di pubbliche affissioni

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerando comunque il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Qualora le richieste riguardino iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia della stessa.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario leggibile, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93, nonché ad ogni altra affissione che sia richiesta dal Comune.

ART. 8 AFFISSIONI D'URGENZA

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie; il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio e del recapito apposita nota informativa.

ART. 9 AFFISSIONI SCADUTE

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ART.10 AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni ed alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dal Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 507/1993, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità. Il Concessionario deve provvedere, altresì, alla custodia degli impianti rimossi.

ART.11 RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Concessionario dovrà istituire nell'ambito del territorio comunale un recapito per l'affidamento dell'attività gestionale ed esecutiva, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere.

Tale recapito dovrà garantire l'attività di front-office come da articolazione offerta in sede di gara.

Nei locali e negli uffici del servizio per la pubblicità e pubbliche affissioni devono essere sempre esposte le tariffe in vigore, approvate dall'Amministrazione comunale, in modo da essere facilmente consultabili da parte degli utenti.

Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. Il Concessionario deve inoltre assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune ed agli utenti il nominativo del responsabile ed il numero telefonico.

ART. 12 ONERI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:

- svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dal D. Lgs.vo 507/1993, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- applicare nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" e a rispondere, nel rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti;
- osservare ed applicare il Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere ai quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni;
- subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;

- inviare annualmente, a proprie spese, al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità, l'avviso di pagamento dettagliato nella descrizione degli oggetti di imposta ed indicazione delle modalità di pagamento;
- mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con il Comune; i registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune;
- avere un sito internet su cui avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e delle tariffe oggetto della concessione;
- costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, con sistema informatico idoneo a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda la gestione contabile sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli soggetti passivi;
- fornire annualmente copia dell'archivio al Comune e comunque alla scadenza della concessione, sia su supporto cartaceo che informatico in formato testo leggibile dai più comuni software;
- fornire, su richiesta del Comune, tutte le notizie e i dati statistici inerenti il servizio;
- compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui presente capitolato;
- effettuare i servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta;
- conservare presso la propria sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio;
- assumere l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del servizio, con l'obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
- comunicare al Comune, entro 10 gg. dalla loro designazione:
 - il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa;
 - il Funzionario Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 13 MANUTENZIONE, RIORDINO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione prende in consegna dal Comune di Cingoli gli impianti esistenti delle affissioni pubbliche e provvede alla loro manutenzione o sostituzione in modo da garantirne la conservazione, il decoro e la funzionalità.

Il Concessionario dovrà, inoltre, garantire il rispetto della ripartizione per destinazione a seconda della natura delle affissioni come da piano approvato dal Comune.

ART. 14 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del Regolamento Comunale.

Il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato su conto corrente postale / di tesoreria intestato al Comune di Cingoli e ferme restando le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti con il sistema "Pago PA", che consentirà ai cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.

Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di adesione al nodo dei pagamenti per i tributi (PagoPA) senza costi aggiuntivi per l'ente concedente.

Il Comune di Cingoli consentirà al referente espressamente nominato dal Concessionario l'accesso al conto corrente per la sola verifica delle movimentazioni.

Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, almeno 15 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento accompagnato da uno o più modelli di versamento prestampati per l'assolvimento dell'imposta. Il suddetto avviso deve contenere gli elementi essenziali, quali:

- richiami normativi
- l'indicazione della base imponibile
- il soggetto passivo di imposta e suo codice fiscale/p.iva
- domicilio fiscale
- descrizione della fattispecie imponibile dettagliata
- la tariffa applicata
- l'importo dovuto
- le modalità di pagamento
- tutte gli altri elementi richiesti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), concernenti in particolar modo l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al pagamento del tributo ed il Responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di autotutela e le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione, siano essi inviati in posta ordinaria che raccomandata o atti giudiziari ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Si precisa che le spese postali per le pratiche non riscosse rimarranno a carico della ditta Concessionaria.

ART. 15 GESTIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 inerente la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni. E' inoltre tenuto, a proprie spese, alla predisposizione di tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati da parte del Comune. Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti. I suddetti bollettari e la relativa documentazione dovranno essere conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione. Il Concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione. La banca dati si intende comunque di proprietà del Comune. Il sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'estrazione di dati statistici. Il Concessionario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune. Il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune, entro la fine di ogni anno ed al termine della concessione, l'intera banca dati dei contribuenti, in formato elettronico da concordare con il Comune, comunque tale da consentire un'agevole lettura dei dati.

ART. 16 RENDICONTI CONTABILI

Gli importi dei versamenti, così come stabilito dall'ex art.2/bis del D.L. 193/2016 modificato dall'art. 13, comma 4, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, saranno accreditati sul conto corrente postale / di tesoreria del Comune di Cingoli dedicato esclusivamente alla gestione delle imposte oggetto del presente affidamento.

Il Comune procederà ad abilitare il referente nominato dal Concessionario alla sola consultazione del conto corrente dedicato affinché lo stesso possa monitorare lo stato dei pagamenti. L'aggio costituisce l'unico corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario e dovrà soddisfare tutte le spese e gli oneri

sostenuti nell'esecuzione del servizio. L'importo dell'aggio sarà contabilizzato e corrisposto nelle misure stabilite a seguito dell'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio e sulle somme effettivamente riscosse. Delle riscossioni di ciascun trimestre confluite sul conto corrente intestato al Comune, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di competenza, il Concessionario deve compilare in duplice copia prospetti riepilogativi, distintamente per ciascuna entrata, con l'importo riscosso nel trimestre, suddiviso nelle sue componenti, con l'importo di competenza del Concessionario e l'importo netto di competenza del Comune; la prima copia deve essere trasmessa al Comune, la seconda copia deve essere trattenuta presso il Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti di controllo. I compensi del Concessionario saranno pagati dal Comune a seguito di presentazione della regolare rendicontazione e dell'emissione della relativa fattura. Il Concessionario è tenuto ad integrare, a favore del Comune e con la scadenza dell'ultimo trimestre, la somma mancante a titolo di importo minimo garantito non soddisfatta dai versamenti effettuati.

Il Concessionario è tenuto all'adempimento dell'obbligo di presentazione del conto della gestione nelle modalità e termini indicati dall'art. 233 del D. Lgs 267/2000, in forma elettronica sottoscritto con firma digitale dal Responsabile competente.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Concessionario trasmette una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolari riferimenti all'attività di censimento, di accertamento e di riscossione coattiva. La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune.

ART. 17 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai soggetti passivi, sia svolgendo le attività di liquidazione dei tributi sulla base delle denunce presentate e sia l'attività di controllo, mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative al fine di verificare l'esistenza di nuova base imponibile. Il Concessionario deve provvedere al censimento di tutti gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio comunale, finalizzato altresì all'individuazione di altre forme di pubblicità abusiva; i dati relativi agli impianti rilevati dovranno altresì essere comunicati al competente Ufficio comunale.

E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui riscontri violazioni degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed alle specifiche norme contenute nel D. Lgs 507/93. Negli avvisi di accertamento potranno essere altresì addebitate al contribuente le spese di notifica secondo le modalità previste dalle vigenti norme.

E' di competenza del Concessionario l'emissione e la sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni esecutive e cautelari ammesse dal RD 639/1910 e dall'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002 e dall'art. 7, comma 2, lettera gg - quater, del D.L. 70/2011, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Le somme riscosse per sanzioni tributarie o interessi saranno versate al Comune unitamente alle altre riscossioni, con la procedura di cui all'articolo 14 del Capitolato e su di esse il Concessionario avrà diritto di trattenere l'aggio contrattuale.

ART. 18 ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto di concessione del servizio, a produrre una polizza assicurativa valevole per tutta la durata della concessione, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione).

ART. 19 PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà

disporre di personale così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, nonché di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. Il Concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti; dovrà provvedere agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, nella gestione del servizio, deve adottare tutti gli accorgimenti e dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008.

L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 20 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

ART. 21 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' assolutamente vietato alla Ditta Concessionaria di affidare in sub-concessione totalmente o parzialmente il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione nonché del risarcimento dei danni eventualmente accertati.

ART. 22 DECADENZA

Il Concessionario decade dalla concessione, nei casi previsti dal D.M. 289/2000 ed in particolare:

- per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289;
- per fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. salvo diverse disposizioni legislative;
- per mancato inizio del servizio oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- per inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- per mancata reintegrazione della cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- per fatti di dolo o colpa ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- per violazione del divieto di sub-concessione;
- per ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
- altre ipotesi previste dalla legge.

Il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti, il Comune dichiara la decadenza della concessione.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al risarcimento dei danni.

I danni arrecati al Comune, a seguito della risoluzione della concessione, saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento comunque dovuto.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria risultante dalla procedura di gara.

ART. 23 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' facoltà del Comune revocare la concessione a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

La revoca è esercitata per iscritto, mediante provvedimento del soggetto competente, comunicata al Concessionario a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 24 RISERVATEZZA DEI DATI

E' fatto obbligo del Concessionario garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 e ss. mm. ii.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto; lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.

Al termine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti.

ART. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che non potrà essere definita in forma bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale, sarà demandata alla giurisdizione ordinaria competente.

ART. 26 PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri e dalle disposizioni vigenti, anche in relazione alle segnalazioni dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza e sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione, al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Responsabile e sentita l'Amministrazione Comunale; in particolare si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Ritardo nell'avvio del servizio: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- b) Ritardo nell'attivazione della sede operativa: 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della sede operativa su territorio comunale;
- c) Affissioni protratte oltre i due giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
- d) Affissioni abusive protratte oltre i due giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
- e) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere Euro 50,00 per ogni manifesto;
- f) Mancata presentazione del rendiconto contabile di cui al presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- g) Mancato o non conforme recapito e funzionamento della sede all'art. 11 del capitolato speciale: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere contenente il termine entro cui provvedere agli adempimenti richiesti. Se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza della concessione;
- h) Ritardo nella consegna della banca dati: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale sarà determinata dal Responsabile competente, sentita l'Amministrazione Comunale, nei limiti dell'importo di Euro 1.000,00.

In caso di inadempimento, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, il Concessionario è tenuto al rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% quali oneri di carattere generale, salvo maggiori danni.

La constatazione dell'addebito verrà effettuata al Concessionario con formale lettera a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con espresso invito ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato

La Concessionaria potrà presentare, entro e non oltre a 10 giorni dal ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non provveda al pagamento, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale prestato. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato al Concessionario mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il Concessionario dovrà procedere al ripristino parziale od integrale della trattenuta entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni.

Tutti i provvedimenti applicativi delle penali verranno comunicati alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000 n. 89.

ART. 27 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria, s'intendono a carico del Concessionario. Il presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

ART. 28 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

- a. Le norme previste dal disciplinare e dal bando di gara;
- b. La documentazione presentata in sede di gara;
- c. Il progetto di gestione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.

ART. 29 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni;
- accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

ART. 30 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione è fatto divieto al Concessionario di notificare atti.

Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il Concessionario è obbligato a restituire al Comune:

- a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti;
- b. Gli originali delle dichiarazioni e delle denunce;
- c. Gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco;
- d. L'elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
- e. Gli atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
- f. L'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;

- g. La banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
- h. Tutti gli atti di gestione indicati dal D. M. 26/4/1994 del Ministero delle Finanze;
- i. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario è obbligato a concludere i procedimenti di rimborso avviati prima del termine della concessione, con diritto al reintegro da parte del Comune.

ART. 31 NORME TRANSITORIE E FINALI

- a) Per quanto non previsto dal presente Capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/93, e successive modifiche, quelle del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del D.M. Finanze del 26/04/94, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.
- b) Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto il Comune di Cingoli avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio alla Ditta concessionaria, che è tenuta a dare immediato corso all'attività attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione/affidamento.